

Imposte pagate all'estero: crediti senza decadenza

Cgt Lombardia

Prioritario tutelare il contribuente ed evitare la doppia imposizione

Massimo Romeo

«No limits» al credito per imposte pagate all'estero. L'attuale disposizione normativa non prevede alcun termine decadenziale per il diritto del contribuente a portare in detrazione il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (era previsto solo nella previgente disciplina). Pertanto, bisogna riconoscere che l'eliminazione di un limite legislativo all'esercizio di un diritto si espande nella sua pienezza senza potere essere contenuto sulla base di opzioni interpretative o in forza di normativa secondarie. Così la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1409 del 15 maggio 2024, richiamando quanto già affermato dalla Corte di primo grado con la sentenza n. 2771 del 25 luglio 2023.

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui veniva recuperato il credito di imposta versato all'estero per redditi di lavoro

dipendente maturati nel 2013. Secondo l'Amministrazione il contribuente era decaduto dal diritto di far valere il credito in quanto non reclamato nel primo esercizio utile.

Entrambi i giudici, di primo e secondo grado, hanno deciso di accogliere le doglianze del contribuente. Gli interpreti hanno considerato dirimente la formulazione letterale dell'attuale disciplina che non prevede alcun termine decadenziale. Il legislatore ha del tutto eliminato la precedente previsione di decadenza al fine, evidentemente, di dare prevalenza all'esigenza di tutelare il contribuente e di porre rimedio alla doppia imposizione.

I giudici hanno, quindi, affermato di condividere pienamente il principio già formulato dalla Corte milanese in un'altra recente pronuncia secondo cui «risponde effettivamente ad un concetto di fiscalità più agile ed equa consentire al contribuente, col solo limite della prescrizione del credito, di elidere gli effetti della doppia imposizione... peraltro, va ulteriormente segnalato come prescrizioni e decadenze, intervenendo negativamente sull'esercizio di un diritto sono istituti di stretta interpretazione e che non sopportano, invece, applicazioni analogiche o ad sensum».